

Indice

Allegato V relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.....	3
Titolo I Disposizioni generali	3
Articolo 1 Definizioni.....	3
Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»	4
Articolo 2 Criteri dell'origine	4
Articolo 3 Cumulo dell'origine.....	4
Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti.....	4
Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati.....	5
Articolo 6 Trattamenti minimi.....	5
Articolo 7 Unità di riferimento	6
Articolo 8 Materiale d'imballaggio e contenitori.....	6
Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili	6
Articolo 10 Assortimenti	6
Articolo 11 Elementi neutri	6
Articolo 12 Separazione contabile	7
Titolo III Requisiti territoriali.....	7
Articolo 13 Principio della territorialità	7
Articolo 14 Trasporto diretto.....	7
Titolo IV Prova dell'origine.....	8
Articolo 15 In generale	8
Articolo 16 Procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1	8
Articolo 17 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1	8
Articolo 18 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.....	9
Articolo 19 Rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza	9
Articolo 20 Condizioni per il rilascio di una dichiarazione d'origine	9
Articolo 21 Esportatori autorizzati	10
Articolo 22 Condizioni all'importazione	10
Articolo 23 Importazione con spedizioni scaglionate	11
Articolo 24 Dereghe delle prove dell'origine	11
Articolo 25 Documenti giustificativi	11
Articolo 26 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi	11
Articolo 27 Discordanze ed errori formali.....	11
Titolo V Metodi di cooperazione amministrativa.....	12
Articolo 28 Notifiche	12
Articolo 29 Controllo delle prove dell'origine	12
Articolo 30 Riservatezza	12
Articolo 31 Sanzioni	12

Articolo 32	Zone franche	12
Titolo VI	Disposizioni finali.....	13
Articolo 33	Sottocomitato per il traffico di merci, le regole d'origine e le questioni doganali	13
Articolo 34	Merci in transito o in deposito doganale	13
<i>Appendice 1 all'Allegato V</i>		14
Note esplicative all'elenco dell'Appendice 2.....		14
<i>Appendice 2 all'Allegato V</i>		14
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni, a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario		14
<i>Appendice 3a all'Allegato V</i>		14
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda per il rilascio di tale certificato		14
<i>Appendice 3b all'Allegato V</i>		14
Testo della dichiarazione d'origine		14

Traduzione ¹

Allegato V relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente allegato, si intende per:

- a) «capitoli», «voci» e «sottovoci», i capitoli (le prime due cifre della voce di tariffa), le voci (le prime quattro cifre della voce di tariffa e le sottovoci (le prime sei cifre della voce di tariffa) utilizzati nella nomenclatura del Sistema armonizzato;
- b) «classificato», la classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo, una determinata voce o sottovoce;
- c) «autorità doganali», l'autorità che ai sensi della legislazione di una Parte contraente è competente per l'amministrazione delle sue leggi doganali;
- d) «autorità competente», l'autorità che ai sensi della legislazione di una Parte contraente è competente per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, per i controlli d'origine e per altri settori concernenti l'origine;
- e) «spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- f) «valore in dogana», il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- g) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante in una Parte contraente, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne restituite o rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- h) «Sistema armonizzato», il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci in vigore, comprese le norme e le note generali alle sezioni, ai capitoli, alle voci e sottovoci, adottato dalle Parti contraenti nelle rispettive legislazioni;
- i) «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio o le operazioni specifiche;
- j) «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- k) «materiali non originari», i prodotti o i materiali che ai sensi del presente allegato non sono considerati originari;
- l) «materiali originari», i prodotti o i materiali che ai sensi del presente allegato sono considerati originari;
- m) «Parte contraente», il Perù, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera. In ragione dell'unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera;
- n) «prodotto», il prodotto che viene fabbricato con qualsiasi materiale che viene utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto;
- o) «fabbricazione», la coltivazione, l'estrazione, la raccolta, la pesca, la cattura, la caccia, l'allevamento o la produzione di un prodotto;
- p) «valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una Parte contraente.

¹ Traduzione dal testo originale inglese

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 2 Criteri dell'origine

1. Sempreché non sia altrimenti previsto in questo allegato, si considerano i seguenti prodotti come prodotti originari del Perù e di uno stato dell'AELS:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in una Parte contraente ai sensi dell'articolo 4;
 - b) i prodotti ottenuti in una Parte contraente in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in una Parte contraente di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5; o
 - c) i prodotti oggetto di lavorazioni o trasformazioni in una Parte contraente esclusivamente per mezzo di materiali originari ai sensi della presente Appendice.
2. I prodotti devono inoltre adempire tutte le altre condizioni di questo allegato.

Articolo 3 Cumulo dell'origine

1. I prodotti originari giusta l'articolo 2 vengono considerati come tali di una Parte contraente nella quale sono state eseguite delle lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate nell'articolo 6. Questi prodotti originari non necessitano alcuna lavorazione o trasformazione sufficiente ai sensi dell'articolo 5.
2. I prodotti originari di un'altra Parte contraente ai sensi di questo allegato esportati in un'altra Parte contraente nel medesimo stato o dopo aver subito nel Paese di esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate nell'articolo 6, conservano la loro origine.
3. Se vengono utilizzati materiali di due o più Parti contraenti e questi materiali hanno subito nella Parte contraente d'esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate nell'articolo 6, l'origine è determinata, in applicazione del paragrafo 2, dal prodotto con il valore in dogana più elevato o, nel caso in cui detto valore non sia noto o non possa essere determinato, il primo prezzo più elevato verificabile pagato per detto materiale nella Parte contraente in questione.
4. I capoversi 1 a 3 non sono applicabili ai prodotti del 3° capitolo di questo accordo (Prodotti agricoli trasformati) esportati da uno Stato dell'AELS in un altro.
5. Al più tardi entro quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti contraenti esaminano questo articolo, in particolare alla luce di nuovi concetti come il cumulo incrociato o cumulo sulla scala di vari accordi di libero scambio.

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a) si considerano «interamente ottenuti» in una Parte contraente:

- a) i prodotti minerari estratti dal proprio suolo o dal proprio fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate, le catture di altri animali o i prodotti ivi ottenuti mediante acquicoltura;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare a bordo di navi battenti bandiera di una Parte contraente, senza tener conto del luogo in cui sono avvenute tali attività;
- g) i prodotti ottenuti esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera (f) a bordo di navi officina delle Parti contraenti;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali di una Parte contraente, purché tale Parte contraente abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate o derivanti dal normale utilizzo, che possono essere utilizzati per il recupero di pezzi o di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da (a) a (i).

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 capoverso b, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una Parte contraente si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'Appendice 2 di questo allegato.

Le condizioni del capoverso 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano esclusivamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'Appendice 2, indipendentemente dal fatto che detto prodotto sia stato fabbricato nella stessa impresa o in un'altra in una Parte contraente, è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. Nonostante il paragrafo 1 e senza pregiudizio dei capoversi 3 e 4, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'Appendice 2, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
 - a) fatta eccezione per i prodotti classificati nei capitoli 50-63, il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) per i prodotti classificati nei capitoli 50-63, il peso totale delle fibre e dei filati utilizzati non superi il 10 % del peso complessivo del prodotto ottenuto;
 - c) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'Appendice 2 relative al valore massimo dei materiali non originari.
3. Le condizioni contemplate nell'Appendice 2 sono parimenti adempite se il processo di fabbricazione avviene in una Parte contraente presso uno o più fabbricanti.
4. I paragrafi 1-3 si applicano senza pregiudizio dell'articolo 6.

Articolo 6 Trattamenti minimi

1. Si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, surgelazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
 - b) la scomposizione e l'assemblaggio di imballaggi;
 - c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura e la pressatura di tessuti;
 - e) le semplici operazioni di pittura e levigazione e l'apposizione di olio o di un rivestimento di protezione;
 - f) la sbramatura, la pilatura, la sbiancatura parziale o totale, la brillatura di granaglie e riso;
 - g) colorazione e formatura dello zucchero;
 - h) la pelatura, lo snocciolamento e la sgusciatura di frutti, noci e ortaggi;
 - i) l'affilatura, le semplici operazioni di molatura o di taglio;
 - j) il vaglio, la cernita, l'assortimento, la classificazione, la campionatura (ivi inclusa la composizione di set);
 - k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, matracci, borse, casse o scatole e ogni altra semplice operazione di condizionamento, comprese le operazioni d'imballaggio per la vendita al dettaglio;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, diciture o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; compresa la soluzione in acqua o in qualsiasi altra sostanza acquosa, senza modificare essenzialmente il carattere del prodotto;
 - n) la scomposizione di un prodotto nelle sue singole parti;
 - o) la macellazione di animali; oppure
 - p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) - o).
2. Ai fini del capoverso 1 si intendono per
 - a) "semplice", in generale, le attività che non richiedono né capacità speciali né macchine, apparecchi o equipaggiamenti, fabbricati esplicitamente per la realizzazione di queste attività;

- b) la “semplice miscela”, in generale, le attività che non richiedono né capacità speciali né macchine, apparecchi o equipaggiamenti, fabbricati esplicitamente per la realizzazione di queste attività. Tuttavia, la semplice miscela non comprende alcuna reazione chimica. La reazione chimica è una procedura (incluse le reazioni biochimiche), che tramite rottura dei legami intramolecolari e tramite la formazione di nuovi legami intramolecolari oppure tramite modificazione dell'ordine spaziale degli atomi in una molecola, ha come risultato una molecola con una nuova struttura.
3. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in una Parte contraente.

Articolo 7 Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento ai fini dell'applicazione del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.
2. Ai sensi del capoverso 1 ne consegue che:
 - a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; o
 - b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente Appendice ogni prodotto va considerato singolarmente.
3. Ai sensi del capoverso 2 lettera b) la definizione “prodotti analoghi” dev'essere interpretata in conformità con l' Accordo OMC sul valore in dogana.

Articolo 8 Materiale d'imballaggio e contenitori

1. Quando, in base alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, anche detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine. Ciò non vale tuttavia per i prodotti interamente ottenuti.
2. Il materiale d'imballaggio e i contenitori per scopi di trasporto non vengono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto.

Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature, inclusi i prodotti necessari per la loro manutenzione;
- c) macchine e utensili; e
- d) ogni altro prodotto che non entra, né è destinato a entrare nella composizione finale del prodotto.

Articolo 12 Separazione contabile

1. Ai sensi di questo articolo per materiali intercambiabili si intendono quei materiali che utilizzati a scopi industriali sono intercambiabili fra di loro e hanno per lo più le medesime qualità.
2. Se per la fabbricazione di una merce si applica il sistema della separazione contabile, la valutazione del carattere originario di questi materiali non deve avvenire tramite separazione fisica e contrassegno; il carattere originario può tuttavia essere giudicato sulla base di un sistema d'inventario.
3. Detto metodo è registrato, applicato e mantenuto conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel territorio della Parte contraente nella quale il prodotto è fabbricato. Detto metodo deve
 - a) permettere una chiara distinzione tra materiali originari e non originari acquistati o immagazzinati e
 - b) garantire che il numero di prodotti ottenuti considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
4. Il fabbricante che applica un sistema d'inventario ai sensi di questo articolo deve adempiere le disposizioni di tale sistema e conservare le registrazioni del suo procedimento permettendone, da parte dell'autorità competente della Parte contraente in questione, un controllo sull'osservanza delle disposizioni.
5. Una Parte contraente può chiedere che l'applicazione del metodo di gestione delle scorte contemplato nel presente articolo sia sottoposta ad autorizzazione.

Titolo III Requisiti territoriali

Articolo 13 Principio della territorialità

1. Fatte salve le possibilità previste dall'articolo 3, le condizioni stabilite nel Titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione in Perù o in uno stato dell'AELS.
2. Le merci originarie esportate dal Perù o da uno stato dell'AELS verso un altro Paese e successivamente reimportate sono considerate su riserva dell'articolo 3 come prodotti non originari, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
 - a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
 - b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 14 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente fra le Parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effettuarsi con attraversamento dei territori delle Parti non contraenti, a condizione che non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico, come invio frazionato o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. Durante questo periodo i prodotti devono restare sotto controllo doganale del Paese di transito.
2. Su richiesta delle autorità del Paese d'importazione, l'importatore dovrà fornire la prova adeguata che le condizioni stabilite al paragrafo 1 sono adempite. Come documenti probatori s'intendono:
 - a) documenti di trasporto, come lettere di trasporto navale, aereo oppure documenti di trasporto multimodali o combinati, comprovanti il trasporto dal paese d'esportazione in quello d'importazione;
 - b) documenti doganali che autorizzano il transito o l'immagazzinamento temporaneo; oppure
 - c) qualsiasi altro utile documento probatorio.
3. Ai sensi del paragrafo 1, i prodotti originari possono essere trasportati tramite pipeline attraverso territori diversi da qualsiasi Stato dell'AELS o dal Perù.

Titolo IV Prova dell'origine

Articolo 15 In generale

1. I prodotti originari di una Parte contraente importati in una Parte contraente beneficiano delle disposizioni di quest'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
 - a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'Appendice 3a di questo allegato; oppure
 - b) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione d'origine"), rilasciata dall'esportatore con indicato il testo giusta l'Appendice 3b a questo allegato su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. Nonostante il paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 24 i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano delle disposizioni di questo accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

Articolo 16 Procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. L'EUR.1 viene rilasciato dalle autorità competenti della Parte contraente esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano nell'Appendice 3a a questo allegato. Il formulario è compilato in lingua inglese o spagnola.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità competenti della Parte contraente esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti della Parte contraente esportatrice, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di una Parte contraente e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
5. L'autorità competente che rilascia il certificato di circolazione delle merci EUR.1, prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, essa ha la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Essa si accerta inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. L'autorità verifica in particolare la parte riservata alla descrizione dei prodotti. Quest'ultima dovrà essere stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. I segni e i numeri nonché la quantità e il genere dei colli devono essere indicati nella casella 8 del certificato di circolazione delle merci EUR.1, sempreché ciò sia conosciuto al momento del rilascio.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità competenti della Parte contraente esportatrice e mantenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione avviene effettivamente o è assicurata.

Articolo 17 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
 - b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori recano la dicitura "ISSUED RETROSPECTIVELY" o "EXPEDIDO A POSTERIORI".
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 18 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato reca la dicitura "DUPLICATE" o „DUPLICADO“.
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 19 Rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un'autorità doganale in Perù o in uno Stato dell'AEELS, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi in altre Parti contraenti o all'interno della Parte contraente d'importazione. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'autorità competente in conformità con la legislazione della Parte contraente d'importazione e dopo intesa con l'autorità doganale, sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 20 Condizioni per il rilascio di una dichiarazione d'origine

1. Le dichiarazioni d'origine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) possono essere compilate:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per invii consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore non superi i
 - i) 6'000 euro (EUR);
 - ii) 8'500 dollari americani (USD).

Qualora le merci siano fatturate in una valuta diversa da quelle riportate qui sopra, si applicherà un importo equivalente nella valuta del Paese di importazione, conformemente alla legislazione nazionale.

2. La dichiarazione d'origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del Perù o di un Paese dell'AEELS e se soddisfano le altre condizioni del presente allegato.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione d'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità competente della Parte contraente d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.
4. La dichiarazione d'origine è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano nell'Appendice 3b a questo allegato in lingua inglese o spagnola. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni d'origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegnino all'autorità competente della Parte contraente d'esportazione un impegno scritto in cui ac-

chetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione d'origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente.
7. Un esportatore che ha riempito una dichiarazione d'origine e che si rende conto o ha ragione di credere che tale dichiarazione contenga informazioni inesatte, informa immediatamente l'importatore o l'autorità competente della Parte contraente d'esportazione per iscritto su ogni cambiamento avente un'incidenza sul carattere originario di ogni prodotto relativo alla dichiarazione d'origine.

Articolo 21 Esportatori autorizzati

1. Le autorità doganali della Parte contraente d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni d'origine, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.
2. Le autorità competenti possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità competenti attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione da riportare sulla dichiarazione d'origine.
4. Le autorità competenti controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 22 Condizioni all'importazione

1. Ogni Parte contraente garantisce ai prodotti originari provenienti da un'altra Parte, sulla base di una prova dell'origine secondo l'articolo 15, i trattamenti preferenziali conformemente al presente Accordo.
2. Al fine di ottenere trattamenti preferenziali, l'importatore deve, in accordo con le procedure praticate nel Paese d'importazione, chiedere il trattamento preferenziale nel momento dell'importazione del prodotto originario.
3. Nel caso in cui l'importatore, nel momento dell'importazione, non è in possesso della prova dell'origine, può, conformemente alla legislazione della Parte contraente importatrice, presentare successivamente la dichiarazione d'origine e, se richiesto, qualsiasi altro documento necessario all'importazione del prodotto.
4. Nonostante il paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente allegato, possono, nei casi previsti nell'articolo 24, beneficiare all'importazione del trattamento preferenziale conformemente al presente accordo, senza necessariamente dover presentare uno dei documenti citati nel paragrafo 1.
5. La prova dell'origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio nella Parte contraente d'esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della Parte contraente d'importazione. Tale durata resta interrotta finché i prodotti si trovano sotto controllo doganale nella Parte contraente d'importazione.
6. Una prova dell'origine presentata alle autorità doganali della Parte contraente d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 5 può essere accettata, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, se l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della Parte contraente d'importazione possono accettare una prova dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
7. Una prova dell'origine è presentata alle autorità doganali della Parte contraente d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono richiedere una traduzione del documento sul quale figura la dichiarazione d'origine; inoltre, esse possono chie-

dere che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da un'attestazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente allegato.

Articolo 23 Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte contraente importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 lettera (a) del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 24 Deroche delle prove dell'origine

Una Parte contraente può, conformemente alla sua legislazione nazionale, accordare un trattamento tariffale preferenziale per invii di prodotti originari di valore minimo di persone private a persone private di un'altra Parte contraente nonché ai prodotti originari contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un'altra Parte contraente, rinunciando a presentare una dichiarazione d'origine.

Articolo 25 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16 capoverso 3 e articolo 20 capoverso 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da una prova dell'origine possono essere considerati prodotti originari del Perù o di uno stato dell'AELS e soddisfano i requisiti del presente allegato, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nei suoi conti o nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario delle materie prime utilizzate, rilasciati o compilati in una Parte contraente dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno;
- c) documenti comprovanti le lavorazioni o le trasformazioni cui sono stati sottoposti i materiali in una Parte contraente dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno;
- d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazioni d'origine rilasciate e compilate in una Parte contraente, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati.

Articolo 26 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
3. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni d'origine loro presentati.
4. L'esportatore che compila una dichiarazione d'origine conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
5. I documenti da conservare di cui ai paragrafi 1 a 4 contemplano anche quelli sotto forma elettronica.

Articolo 27 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine; tuttavia dev'essere regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla dichiarazione d'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Titolo V Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 28 Notifiche

Le autorità competenti delle Parti contraenti si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati per l'autenticazione dei certificati di circolazione EUR.1, le informazioni sulla composizione dei numeri di autorizzazione degli esportatori autorizzati, un modello del certificato originale di circolazione EUR.1 e gli indirizzi delle autorità competenti del Perù e degli stati dell'AELS competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni d'origine. Tutte le modifiche vanno subito comunicate alle Parti.

Articolo 29 Controllo delle prove dell'origine

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le loro rispettive autorità, per il controllo dell'autenticità delle dichiarazioni d'origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
2. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato ogniqualvolta le autorità competenti della Parte contraente importatrice vogliano verificare l'autenticità dei documenti, il carattere originario dei prodotti in questione o l'osservanza degli altri requisiti statuiti del presente allegato.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità competenti della parte contraente d'importazione rispediscono alle autorità doganali del Paese di esportazione la dichiarazione d'origine o una copia di questo documento, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della Parte contraente di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova giustificativa e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
5. Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità competenti della Parte contraente importatrice offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
6. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità competenti che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del Perù o di uno stato dell'AELS e se soddisfano gli altri requisiti della presente Appendice.
7. Qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro dodici mesi dopo la data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità competenti che hanno richiesto il controllo possono, salvo circostanze eccezionali, rifiutare la concessione del trattamento preferenziale.

Articolo 30 Riservatezza

Tutte le informazioni di carattere riservato o fornite su base di riservatezza sono coperte dal segreto professionale, conformemente alle disposizioni del diritto interno delle Parti contraenti. Esse non possono essere divulgate dalle autorità delle Parti contraenti senza l'esplicito permesso della persona o dell'autorità che le ha fornite.

Articolo 31 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento tariffario preferenziale è assoggettato a sanzioni.

Articolo 32 Zone franche

1. L'esportatore di una Parte contraente adotta tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona

franca di una Parte contraente, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di una Parte contraente importati in una zona franca sotto la scorta di una dichiarazione d'origine sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni, l'esportatore interessato rilascia una nuova dichiarazione d'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato.

Titolo VI Disposizioni finali

Articolo 33 Sottocomitato per il traffico di merci, le regole d'origine e le questioni doganali

Il Sottocomitato scambia informazioni, discute sugli sviluppi, prepara e coordina i pareri, aggiorna le regole d'origine in funzione dei progressi tecnologici e assiste il Comitato misto per quanto concerne:

- a) le regole d'origine e la cooperazione amministrativa conformemente al presente allegato; e
- b) altri affari affidati dal Comitato misto al Sottocomitato.

Articolo 34 Merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni del presente allegato e che, alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, sono in transito o si trovano in una Parte contraente oppure sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche. Queste merci sono ammesse ai benefici delle disposizioni del presente allegato, a condizione che alle autorità della parte contraente d'importazione sia presentata, entro i 4 mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, una prova dell'origine completata a posteriori dall'esportatore, accompagnata da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.

Appendice 1 all'Allegato V

[Note esplicative all'elenco dell'Appendice 2](#)

Appendice 2 all'Allegato V

[Elenco delle lavorazioni o trasformazioni, a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario](#)

Appendice 3a all'Allegato V

[Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda per il rilascio di tale certificato](#)

Appendice 3b all'Allegato V

Testo della dichiarazione d'origine

[\(vedi parte 1/VI\)](#)